PRESENTAZIONE

Nell'ambito del quadro normativo attuale non esistono norme specifiche che disciplinano le spese di rappresentanza ed i presupposti che consentono di individuare legittimamente se una spesa è qualificabile come spesa di rappresentanza.

A colmare questo vuoto normativo è intervenuta la giurisprudenza della Corte dei Conti che, in varie occasioni, ha avuto modo di pronunciarsi sull'argomento individuando e consolidando delle linee guida e dei criteri per la valutazione di legittimità di tali spese, utili a rendere appropriato e corretto il modus operandi degli enti.

Analizzando le varie sentenze della Corte dei Conti, emerge che una spesa di rappresentanza è legittima al verificarsi di alcune specifiche condizioni, così riassumibili:

1.	Stretta correlazione con le finalità istituzionali dell'ente
2.	Proiezione esterna dell'Ente o intrattenimento di pubbliche relazioni con soggetti estranei, allo scopo di mantenere o accrescere il suo prestigio, inteso quale elevata considerazione, anche sul piano formale, del suo ruolo e della sua presenza nel contesto sociale, interno e internazionale, per il miglior perseguimento dei suoi fini istituzionali
3.	Eventuale determinazione delle fattispecie ammissibili in regolamenti o atti amministrativi generali.

Ne deriva che le spese di rappresentanza devono assolvere ad una funzione rappresentativa dell'Ente verso l'esterno, nel senso di essere idonee a mantenere o ad accrescere il ruolo o il prestigio con il quale l'ente stesso, perseguendo i propri fini istituzionali, si presenta ed opera nel contesto sociale intrattenendo pubbliche relazioni.

Di fronte ad un vuoto normativo che non offre una definizione specifica di spesa di rappresentanza, può essere utile definire le "proprie regole" a cui uniformarsi ogni qualvolta si debba sostenere una spesa riconducibile a tale tipologia.
In particolare si può adottare uno specifico regolamento che disciplini:

- gli eventi in cui è ipotizzabile considerare legittimo il ricorso a spese di rappresentanza;
- i soggetti autorizzati ad effettuare le spese di rappresentanza;
- le tipologie di spese ammissibili;
- la gestione amministrativo-contabile.

La scelta di adottare un regolamento ad hoc che disciplini le modalità di erogazione delle spese di rappresentanza è legittima in quanto l'art. 7, comma 1 lettera a) del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il Comune adotta regolamenti per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.
Tale regolamento deve essere approvato dal Consiglio Comunale in quanto l'art. 42, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che il Consiglio Comunale ha competenza limitatamente agli statuti e ai regolamenti salvo il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

L'adozione di un regolamento per la disciplina delle spese di rappresentanza rappresenta pertanto un utile strumento per una gestione ordinata di questa tipologia di spesa.
Si propongono, pertanto, i seguenti documenti:

- schema di delibera di consiglio comunale di approvazione del regolamento;
- schema di regolamento comunale.

Il Responsabile V Settore
d.ssa Maria Dolores Barletta
Maria Dolores Barletta